

STATUTO SOCIALE

della "ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CUS MILANO VELA"

Articolo 1 - Denominazione

È costituita ai sensi e per gli effetti degli artt. 36 e ss. del codice civile, dell'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n.289 e ss.mm.ii. e del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n.36 l'Associazione Sportiva denominata: "ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CUS MILANO VELA".

Articolo 2 - Sede

2.1 La sede legale dell'Associazione è in Via Circonvallazione Est, 11 – 20090 Segrate (MI).

L'Associazione potrà attivare altre sedi operative in Italia e all'estero oppure operare presso sedi di terzi in assistenza o supporto ad altre organizzazioni pubbliche o private.

La variazione dell'indirizzo, purché nello stesso Comune, potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo senza che questo costituisca modifica del presente Statuto.

Articolo 3 - Durata

3.1 La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria degli Associati.

Articolo 4 – Scopo e Oggetto sociale

4.1 L'Associazione non ha scopo di lucro. È apolitica e apartitica ed è altresì caratterizzata dalla democraticità dell'organizzazione.

4.2 Essa ha per oggetto sociale l'esercizio in via stabile e principale, dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche nelle discipline sportive considerate ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni delle autorità di governo dello sport secondo la normativa vigente e secondo la definizione di sport nel settore dilettantistico di cui all'art. 2 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, idonee a favorire l'espressione o il miglioramento della forma fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l'ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli, con particolare riferimento allo sport della vela e

relative discipline sportive.

4.3 Le predette attività sportive dilettantistiche comprendono tutte metodologie, didattiche e programmi come individuati e ricompresi nelle discipline indicate ad opera degli Organismi di Affiliazione di appartenenza.

4.4 L'Associazione promuove inoltre l'organizzazione, lo sviluppo e la diffusione di ogni altra attività sportiva dilettantistica, anche non specificamente descritta e comunque riconosciuta a fini sportivi in base alle leggi vigenti e di ogni altra attività, idonea a promuovere l'attuazione delle finalità istituzionali a livello amatoriale, agonistico, competitivo e ricreativo, attraverso la pratica di attività sportive, motorie e di socializzazione o attraverso attività didattiche e/o formative per la promozione delle finalità istituzionali.

4.5 Per il raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà:

a) organizzare corsi, anche individuali, a vari livelli per la pratica agonistica o amatoriale, l'esercizio di attività fisiche, motorie, psicomotricità ivi comprese l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento della pratica sportiva delle predette discipline, anche mediante raduni, ritiri, camp di preparazione tecnica e atletica;

b) organizzare e partecipare a campionati, gare, manifestazioni sportive ed ogni altra iniziativa utile per la propaganda e la diffusione delle predette discipline;

c) svolgere attività di formazione e perfezionamento di istruttori, tecnici, allenatori e dirigenti nelle predette discipline sportive.

4.6 L'Associazione potrà svolgere attività diverse con carattere secondario e strumentale quali:

a) l'attività di gestione, conduzione, manutenzione di impianti sportivi anche polivalenti, sia di proprietà che detenuti a qualsiasi titolo, ivi compresa la concessione da parte di enti pubblici, nonché il noleggio di attrezzature sportive;

b) la cessione e l'acquisto di diritti legati alla formazione degli atleti;

c) la gestione, nell'ambito degli impianti sportivi in suo possesso, di posti di ristoro, bar, attività di somministrazione di alimenti e bevande e di strutture per attività ricreative e ricettive, per propri

dell'articolo 10, decreto legislativo 28 febbraio 2021 n. 36, e successive modificazioni ed integrazioni,

iscrivendosi al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche tenuto dal Dipartimento per lo

Sport ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.

4.8 L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI e del

CIP, ivi comprese le disposizioni emanate per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo

dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della

violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione ai sensi dell'articolo 16, D.Lgs. 39/2021,

nonché a tutte le disposizioni statutarie e regolamentari dell'Organismo di affiliazione di appartenenza e si

impegna a pagare le quote di affiliazione, di tesseramento o di aggregazione nonché le quote associative

federali, ad accettare e a rispettare e far rispettare eventuali provvedimenti regolamentari e disciplinari che

gli organi competenti dell'Organismo di affiliazione di appartenenza stessa dovessero adottare a suo carico

o a carico dei suoi tesserati nonché le decisioni che le Autorità Federali dovessero prendere in tutte le

vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva; compatibilmente con la struttura

associativa si conforma alle norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa

all'organizzazione ed alla gestione delle associazioni affiliate.

4.9 Compatibilmente con la finalità non lucrativa, essa potrà inoltre compiere tutte le operazioni, anche

immobiliari, necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale e compiere, in via non prevalente

e non nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie e mobiliari ed anche assumere, solo a scopo di

stabile investimento e non di collocamento, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni od

interessenze in altre società od enti aventi oggetto analogo od affine o comunque connesso al proprio. È in

ogni caso escluso l'esercizio di attività riservate agli iscritti negli appositi albi professionali e quelle di cui

all'articolo 2 della legge 2 gennaio 1991 n.1, al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e del Decreto Legislativo 1°

settembre 1993 n.385.

Articolo 5 - Associati e Tesserati

5.1 L'appartenenza all'Associazione è volontaria ed hanno diritto ad essere Associati tutti coloro che

intendano condividere gli scopi dell'Associazione e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale,

civile e sportiva. Gli Associati si suddividono nelle seguenti categorie:

a) **ASSOCIATI FONDATORI** - Sono considerati tali gli Associati firmatari dell'Atto costitutivo.

b) **ASSOCIATI ORDINARI** - Sono considerati tali tutti coloro che versano una quota quale contributo e, previa iscrizione alla stessa, partecipano direttamente all'attività sportiva, amministrativa, organizzativa e gestionale dell'Associazione.

c) **ASSOCIATI SOSTENTITORI** - Sono considerati tali coloro che versano una quota quale contributo per la gestione, sia che svolgano attività sportiva o senza partecipazione all'attività sportiva e gestionale dell'Associazione.

d) **ASSOCIATI ONORARI** – Sono considerati tali chi si sia distinto per impegno nel sociale o negli sport praticati dall'Associazione. Sono ammessi a seguito di delibera del Consiglio.

5.2 L'atto di adesione all'Associazione comporta l'approvazione incondizionata dello Statuto.

5.3 Coloro che intendono svolgere attività sportiva presso l'Associazione pur senza aderire in qualità di associati, verranno tesserati in nome e per conto dell'Associazione presso l'Organismo di Affiliazione.

5.4 L'Associazione richiederà il tesseramento dei praticanti delle discipline sportive esercitate, ivi compresi gli atleti agonisti ed amatoriali, gli allenatori, tecnici ed istruttori, i dirigenti sportivi agli Organismi Affiliati di appartenenza e dei quali riconosce la giurisdizione sportiva a disciplinare.

5.5 Tutti i tesserati godono dei medesimi diritti e sono soggetti ai medesimi doveri dell'ordinamento sportivo determinati dalle norme e dei regolamenti delle autorità sportive e, per quanto riguarda la partecipazione alle attività sportive organizzate dall'Associazione e l'utilizzo delle strutture sportive della stessa, al regolamento che potrà essere emanato con deliberazione del Consiglio Direttivo.

5.6 Il Consiglio Direttivo curerà la tenuta del libro dei tesserati, che potrà essere sostituito, ove possibile, dall'elenco dei tesserati rilasciato dagli Organismi Affiliati cui l'Associazione è affiliata.

5.7 Per l'ottenimento del tesseramento all'Organismo Affiliante il soggetto interessato dovrà presentare apposita domanda all'Associazione. Per gli aspiranti minori di età si applica l'art. 16 del decreto

legislativo 28 febbraio 2021 n. 36, e successive modificazioni ed integrazioni.

5.8 I tesserati sono tenuti a corrispondere un contributo di partecipazione alle attività sportive organizzate dall'Associazione nella misura ed entro i termini determinati dall'Organo Amministrativo o da apposito regolamento, salvo esonero con le condizioni previste dal successivo art. 6.4. Tali contributi non sono trasmissibili, neppure a causa di morte, né rivalutabili.

5.9 L'Associazione dovrà garantire il diritto di voto e la partecipazione dei tesserati alle assemblee federali degli Organismi Affiliati.

Articolo 6 – Requisiti per l'ammissione degli Associati

6.1 Per essere ammessi a far parte dell'Associazione in qualità di Associati è necessario: a) fare domanda al Consiglio Direttivo; b) versare, ove dovuto, l'importo della quota di adesione.

6.2 Il Consiglio Direttivo o un suo delegato, verificato il possesso da parte del richiedente dei requisiti prescritti dallo Statuto o da eventuale apposito regolamento, ammette il nuovo Associato con specifica delibera oppure con espresso assenso sulla domanda di ammissione anche per il tramite del delegato.

6.3 L'eventuale diniego da parte del Consiglio Direttivo o del suo delegato ad una domanda di adesione non pregiudica il diritto del richiedente, da esercitarsi entro il termine di trenta giorni, al contraddittorio dinanzi all'Assemblea che delibera, secondo le maggioranze ordinarie, in merito all'ammissione o alla conferma del diniego del Consiglio Direttivo, in maniera inappellabile.

6.4 Il Consiglio Direttivo può esentare in modo insindacabile alcuni Associati dal versamento della quota di adesione o della quota associativa annua o dei corrispettivi specifici per ragioni economiche o altre ragioni come risultanti da apposito verbale.

6.5 In caso di domande di ammissione ad Associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale che ne assume la rappresentanza associativa.

6.6 Le quote non sono trasmissibili né rivalutabili, salvo *mortis causa*.

6.7 È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

6.8 L'ammissione decorre dalla data della domanda di adesione.

Articolo 7 – Diritti degli Associati

7.1 La qualifica di Associato dà diritto all'elettorato attivo e passivo, alla partecipazione alla vita associativa ed in particolare alla partecipazione alle Assemblee con espressione di voto, nonché a frequentare i locali e gli impianti sociali, secondo le modalità stabilite nei regolamenti interni.

7.2 I diritti dell'Associato minore di età sono esercitati dall' esercente la responsabilità genitoriale che rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'Associato medesimo.

7.3 Gli Associati hanno il dovere di versare la quota di adesione e la quota associativa annua ove prevista. Hanno altresì il dovere di difendere il buon nome dell'Associazione e, per le attività sportive, di osservare le regole dettate dagli Organismi di Affiliazione.

7.4 Possono ricoprire cariche sociali gli Associati con regolare iscrizione all'Associazione o non Associati, tenuto conto di quanto riportato all'art. 20.

Articolo 8 - Cessazione del rapporto associativo

8.1 Gli Associati cessano di appartenere all'Associazione: a) qualora siano stati dichiarati interdetti, inabilitati ex art. 415 C.C. punti 1 e 2, ovvero coloro che riportino in sede penale una condanna che ne leda l'onorabilità; b) per morte; c) per dimissioni volontarie; d) per morosità, a causa del mancato pagamento della quota di ammissione o associativa annua, ove prevista, o dei corrispettivi specifici decorsi quattro mesi dal termine di versamento; e) per radiazione previa delibera motivata del Consiglio Direttivo.

8.2 Nei casi di decadenza per morosità e radiazione, l'Associato escluso può proporre, entro trenta giorni dalla ricezione a mezzo mail della propria esclusione, le proprie controdeduzioni all'Assemblea che potrà accoglierle o respingerle confermando, in tal caso, la decisione di esclusione del Consiglio.

8.3 Gli Associati dimissionari per morosità e che abbiano attivamente operato nell'Associazione, qualora riammessi, sono tenuti a versare tutte le quote associative annuali arretrate.

Articolo 9 - Versamenti e finanziamenti dei soci

9.1 Gli Associati, previa delibera del Consiglio Direttivo ratificata dall'Assemblea degli Associati secondo

le maggioranze previste per l'assemblea ordinaria possono provvedere al fabbisogno finanziario dell'Associazione anche mediante finanziamenti temporanei e infruttiferi. Tali finanziamenti potranno essere effettuati esclusivamente nel rispetto della normativa per la trasparenza bancaria in materia.

Articolo 10 – Organi sociali

10.1 Gli organi sociali sono: a) l'Assemblea degli Associati; b) il Presidente; c) il Consiglio Direttivo; d) l'Organo di controllo o di revisione, qualora istituito.

Articolo 11 – Assemblea

11.1 L'Assemblea degli Associati è costituita da tutti gli Associati a cui compete un solo voto.

11.2 Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti gli Associati in regola nel pagamento della quota annua di associazione, ove prevista.

11.3 Gli Associati possono farsi rappresentare da altri Associati anche se membri del Consiglio, salvo, in questo caso, per le deliberazioni in merito a responsabilità di consiglieri.

11.4 L'Associato delegato non può rappresentare più di un Associato.

11.5 All'Assemblea degli Associati compete di:

- approvare il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo;
- eleggere i componenti il Consiglio Direttivo fissandone il numero nei limiti dell'art. 13, procedere alla loro eventuale revoca nonché deliberare l'azione di responsabilità contro i medesimi;
- deliberare in ordine alle modificazioni statutarie e sullo scioglimento dell'Associazione;
- deliberare su ogni altro affare di ordinaria o straordinaria amministrazione che venga proposto dal Consiglio Direttivo o sulle eventuali proposte formulate congiuntamente da almeno un decimo degli Associati.

11.6 L'Assemblea degli Associati è convocata dal Presidente o dal Vice Presidente del Consiglio Direttivo anche a seguito di domanda scritta proveniente da almeno un decimo degli Associati ai sensi dell'art. 20 del Codice civile, con avviso contenente gli argomenti da porre all'ordine del giorno. L'Assemblea deve essere convocata con avviso idoneo affisso presso la sede sociale oppure mediante avviso trasmesso via mail agli

indirizzi comunicati dagli stessi Associati in sede di domanda di adesione oppure con ogni altro mezzo

idoneo a rilasciare l'attestazione di trasmissione, ivi comprese le comunicazioni tramite social network,

almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

11.7 Le Assemblee si possono svolgere anche per audio/video conferenza, purché sia consentito e si dia

atto nei relativi verbali:

- al presidente dell'Assemblea di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della

riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di

verbalizzazione;

- agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti

all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

11.8 È validamente costituita l'Assemblea, anche se non convocata, quando intervengano tutti gli Associati

e tutti i membri del Consiglio Direttivo.

11.9 L'Assemblea degli Associati può essere ordinaria o straordinaria e dovrà essere convocata, nei termini

dianzi indicati, almeno una volta all'anno dal Consiglio Direttivo nei centoventi giorni ovvero, quando

particolari esigenze lo richiedono, nei centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione

del bilancio consuntivo. L'Assemblea può essere convocata sia in prima che in seconda convocazione nello

stesso giorno.

11.10 L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione qualora risulti presente la

maggioranza degli Associati aventi diritto di voto e in seconda convocazione per qualunque sia il numero

degli Associati intervenuti; delibera a maggioranza dei presenti.

11.11 L'Assemblea straordinaria è convocata quando il Consiglio Direttivo anche a seguito di richiesta

almeno dalla maggioranza degli Associati aventi diritto al voto con lettera motivata. Essa delibera sui

seguenti argomenti: 1) modifiche dello Statuto, per le quali occorre il rispetto dei *quorum* di cui al

precedente comma 11.10; 2) scioglimento dell'Associazione, per il quale occorre il voto favorevole dei tre

quarti degli Associati.

11.12 Di ogni Assemblea sia ordinaria che straordinaria deve essere redatto apposito verbale a cura del Segretario o di chi ne fa le veci e viene conservato agli atti dell'Associazione.

Articolo 12 – Presidente e Vice Presidente

12.1 Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri. Dura in carica quattro anni ed è rieleggibile. Spetta al Presidente:

- la rappresentanza legale della Associazione di fronte ai terzi ed alla Autorità Giudiziaria;
- l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo;
- la convocazione dell'Assemblea degli Associati ed alla convocazione del Consiglio Direttivo presiedendone le riunioni;
- firmare tutti gli atti che comportino impegni finanziari o si riferiscono a movimenti di denaro;
- adottare i provvedimenti a carattere di urgenza con obbligo di riferire al Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva.

12.2 Il Vice Presidente viene nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri membri e sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

12.3 Il Presidente ha facoltà di nominare procuratori per determinati atti o per categorie di atti e avvocati per rappresentare l'Associazione in ogni grado di giudizio. Per il miglior svolgimento dell'attività istituzionale dell'Associazione, il Presidente può, per determinate e specifiche funzioni, nominare consulenti, esperti o soggetti professionalmente qualificati e fissare i loro compensi, previo consenso del Consiglio Direttivo.

Articolo 13 – Il Consiglio Direttivo

13.1 Il Consiglio Direttivo è eletto dagli Associati aventi diritto. È composto da tre a nove membri ed è in carica dal momento dell'elezione per quattro anni decadendo all'elezione del successivo Consiglio Direttivo. I componenti sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio ambito il Vice Presidente

e, ove ritenuto opportuno, il segretario e il tesoriere.

13.2 Il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta all'anno e in seduta straordinaria su convocazione del Presidente con semplice lettera anche mail o mediante social network recante l'Ordine del Giorno, la data, l'ora ed il luogo della riunione, spedita almeno otto giorni prima del giorno fissato per l'adunanza. Qualora siano presenti tutti i Consiglieri ed il Presidente la riunione è valida anche se non sono state rispettate le formalità di convocazione.

13.3 Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche per audio/video conferenza, purché sia consentito e si dia atto nei relativi verbali: al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

13.4 Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente ed ogni volta che almeno i tre quinti dei membri del Consiglio stesso lo richiedano indicando gli argomenti da trattare; è costituito con la presenza di almeno la metà dei Consiglieri e delibera a maggioranza dei presenti.

13.5 Decade dalla carica il Consigliere assente ingiustificato per tre sedute consecutive.

13.6 Qualora un Consigliere intenda rinunciare alla carica per qualsiasi motivo prima della scadenza del mandato deve darne comunicazione con raccomandata con avviso di ricevimento al Consiglio stesso. La rinuncia ha effetto immediato.

13.7 Qualora un Consigliere cessasse dal proprio incarico per qualsiasi motivo prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo potrà provvedere alla sostituzione con il primo dei non eletti o, in mancanza, con uno degli Associati regolarmente iscritti, salvo ratifica dell'Assemblea degli Associati nella prima riunione utile.

13.8 Qualora venga meno la maggioranza dei Consiglieri eletti dall'Assemblea degli Associati, decade l'intero Consiglio. Entro trenta giorni dalla decadenza del Consiglio, deve essere convocata l'Assemblea ai

sensi del precedente art. 11.

13.9 È fatto divieto ai Consiglieri di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP.

Articolo 14 – Funzioni del Consiglio Direttivo

14.1 Il Consiglio Direttivo delibera su tutto ciò che concerne l'attività dell'Associazione ed in particolare:

elegge il Presidente e il Vicepresidente, tra i propri componenti; redige i regolamenti di attuazione dello Statuto e di funzionamento dell'Associazione; delibera sull'ammissione dei nuovi Associati, anche per il tramite di proprio delegato; formula l'ordine del giorno dell'Assemblea degli Associati fissandone le date di convocazione; cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea degli Associati; convoca l'Assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga richiesto dagli Associati come riportato nell'art. 11; ratifica le decisioni prese, in caso di urgenze ed estrema necessità, dal Presidente; determina le quote associative annuali per gli Associati e le quote di tesseramento; assume tutte le deliberazioni inerenti la gestione del personale sia dipendente che non dipendente, provvedendo in particolare alla scelta degli istruttori; determina i corrispettivi per le diverse prestazioni offerte e ne fissa le modalità di pagamento; adotta tutti i provvedimenti disciplinari verso gli Associati; delibera su eventuali convenzioni con altre Associazioni, Circoli, Aziende, Enti; distribuisce incarichi specifici, tecnici, organizzativi e funzionali; redige il bilancio annuale e l'eventuale bilancio preventivo da sottoporre all'Assemblea degli Associati per l'approvazione; cura l'ordinaria amministrazione e, con esclusione dei compiti espressamente attribuiti all'Assemblea dal presente Statuto, la straordinaria amministrazione; per le attività sportive provvede al tesseramento degli Associati alla Federazione o Ente di Promozione Sportiva di appartenenza entro i termini fissati annualmente dall'Ente stesso; stipula tutti gli atti ed i contratti di qualsiasi natura attinenti all'attività dell'Associazione; conferisce procure, sia generali che speciali, eccetto quanto attiene alle prerogative espressamente attribuite al Presidente; delibera su ogni altro argomento previsto dal presente Statuto o imposto per legge all'organo amministrativo.

Articolo 15 - Il Segretario e il Tesoriere

15.1 Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vice Presidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vice Presidente.

15.2 Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri; dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, segue le procedure di tesseramento dei soci e attende alla corrispondenza.

15.3 Al Tesoriere spetta provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a incassare e liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il pagamento. Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Articolo 16 – Organo di controllo e di revisione

16.1 Nei casi inderogabilmente previsti dalla legge ed inoltre qualora gli Associati lo ritengano opportuno, gli stessi nomineranno un organo di controllo costituito da un sindaco unico o da un collegio sindacale, con le competenze ed i poteri previsti dagli artt. 2403 e seguenti cod.civ. in materia di società per azioni, in quanto compatibili, salvo quanto di seguito previsto in merito alla revisione legale dei conti.

16.2 La retribuzione annuale dell'organo di controllo deve essere determinata per decisione dell'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'ufficio. Ove sia nominato il collegio sindacale il funzionamento è disciplinato dalle relative norme dettate in materia di società per azioni e le relative riunioni possono svolgersi anche per videoconferenza o teleconferenza con le stesse modalità e formalità

stabilite nel presente statuto per le riunioni del Consiglio Direttivo.

16.3 La revisione legale dei conti è esercitata dal sindaco unico o dal collegio sindacale, ove nominato, costituiti da revisori legali iscritti nell'apposito Registro; a discrezione degli Associati la revisione legale dei conti potrà, in alternativa, essere affidata ad un revisore legale o ad una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, nominati e funzionanti secondo quanto previsto per le società per azioni, in quanto compatibile.

Articolo 17 – Gratuità delle cariche sociali

17.1 In ragione delle finalità perseguite dall'Associazione tutte le cariche elettive dell'Associazione sono senza compenso, salvo diversa disposizione di legge, del presente statuto o volontà dell'Assemblea degli Associati. È ammesso, se il bilancio lo consente, il rimborso delle spese sostenute, dietro presentazione dei giustificativi fiscalmente validi.

Articolo 18 – Collaborazioni

18.1 L'Associazione potrà avvalersi, oltre che della collaborazione degli Associati, anche di esterni nel rispetto delle norme vigenti in materia giuslavoristica e fiscale.

Articolo 19 – Sanzioni disciplinari

19.1 A carico degli Associati che vengano meno ai doveri verso l'Associazione o ad una condotta conforme ai principi della lealtà, probità e rettitudine o che, con le proprie azioni disonorevoli, costituiscano ostacolo al buon andamento dell'Associazione, possono essere adottate le seguenti sanzioni disciplinari: a) l'ammonizione; b) la sospensione; c) la radiazione.

19.2 Le sanzioni disciplinari sono deliberate dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei componenti. La delibera di radiazione deve essere ratificata dall'Assemblea generale degli Associati.

Articolo 20 – Incompatibilità ed esclusioni

20.1 Non possono essere chiamati a ricoprire le cariche sociali:

a) coloro che non siano maggiorenni; b) coloro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitto doloso; c) coloro che abbiano subito squalifiche o inibizioni complessivamente superiori ad 1 anno

inflitte dal CONI, dal CIP o dall'Organismo di affiliazione di appartenenza; d) coloro che presentino la condizione di cui all'art. 13.9; e) gli Associati che non siano in regola con il pagamento delle quote associative.

Articolo 21 – Esercizio sociale

21.1 L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre successivo.

21.2 Al termine di ciascun esercizio sociale deve essere redatto un rendiconto economico e finanziario da approvarsi secondo le disposizioni del presente Statuto.

21.3 Gli utili o gli avanzi di gestione dovranno essere obbligatoriamente impiegati per la realizzazione degli scopi sociali. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Articolo 22 – Sezioni

22.1 L'Associazione potrà costituire delle sezioni sportive che riterrà opportune al fine del miglior perseguimento degli scopi sociali.

Articolo 23 – Vincolo di giustizia

23.1 L'Associazione, gli Associati ed i Tesserati si impegnano a rispettare dal momento della richiesta di tesseramento, il vincolo di giustizia e la clausola compromissoria previsti negli statuti e nei regolamenti degli Organismi Affiliati, impegnandosi a non adire in nessun caso le vie legali per eventuali divergenze o controversie di natura sportiva che dovessero sorgere tra essi o nei confronti dell'Associazione o degli organi della stessa e a devolvere tali divergenze all'organo di conciliazione o all'organo di giustizia costituiti secondo le regole previste dai regolamenti federali.

Articolo 24 - Patrimonio ed entrate

24.1 Il patrimonio è costituito: a) dai beni mobili ed immobili di proprietà; b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio e non reimpiegati per le attività istituzionali.

24.2 Le entrate dell'Associazione sono costituite: a) dalle quote di adesione e dalle quote associative

annuali; b) dai versamenti volontari degli Associati; c) da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti il bilancio ordinario; d) da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e da enti in genere; e) dalle rendite immobiliari, ove sussistano; f) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti; g) da ogni altra entrata individuabile come provento.

Articolo 25 - Scioglimento

25.1 Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, che provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. In caso di scioglimento per qualunque causa dell'Associazione, il suo patrimonio dovrà essere devoluto ad enti affini, alla Federazione o Ente di promozione sportiva di appartenenza o ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, co.190 della L.23.12.1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ovvero a fini sportivi.

Articolo 26 – Norma finale

26.1 Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia agli Statuti degli Organismi di Affiliazione di appartenenza ed in difetto di esso alle disposizioni di legge *pro tempore* vigenti in materia di associazioni sportive dilettantistiche.

=====

Esente da bollo in modo assoluto art.27 – bis Allegato B d.p.r. 642/72

=====